



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 111

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 26/DDL del 21 dicembre 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ
REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI
VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare e si compone di n. 8 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di una disposizione concernente l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che reca la disciplina per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale. L'abrogazione elimina il potere autorizzativo, oggi posto in capo alla Giunta regionale, per l'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure ad evidenza pubblica, lasciando tale attività esclusivamente nell'ambito gestionale spettante alla dirigenza.

Il Capo II contiene n. 5 articoli in materia di enti e società regionali. L'articolo 2 reca novelle all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 introducendo la possibilità per il Direttore degli enti regionali di delegare funzioni, in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 5bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54. L'articolo 3 sopprime nella legge regionale 14 novembre 2018, n. 40, istitutiva della società Infrastrutture Venete S.r.l., l'autoqualificazione della società quale società "in house". Gli articoli 4, 5 e 6 effettuano interventi di manutenzione sui testi vigenti: l'articolo 4 modifica la previsione normativa contenuta all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 al fine di evitare duplicazioni e coordinare le diverse discipline regionali che si riferiscono alle società della Regione del Veneto e alle società partecipate dagli enti regionali, mentre gli articoli 5 e 6 novellano la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 abrogando previsioni regionali che richiamano disposizioni statali non più vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.

Il Capo III interviene in materia di cooperazione internazionale, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21 che reca la disciplina regionale in materia, la possibilità per la Regione di partecipare a progetti di cooperazione internazionale attuati da determinati organismi ivi indicati.

Il Capo IV introduce modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che reca la disciplina del piano di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare, al fine di eliminare dal predetto piano i beni di proprietà degli enti strumentali, applicando al riguardo la normativa in materia di controlli, quella generale di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 oppure quella istitutiva per gli enti diversi da quelli inclusi in quest'ultima legge regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 - Abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è abrogata.

(Segreteria della Giunta regionale - Direzione Affari Legislativi)

Relazione

All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 recante la disciplina dell'ordinamento e delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, alla lettera g) è stabilito che la Giunta regionale delibera l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto.

Tale attività, tuttavia, rientra pienamente nell'ambito gestionale spettante alla dirigenza e non all'organo esecutivo a cui sono attribuite le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Pertanto in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." che distingue appunto le funzioni spettanti agli organi di governo da quelle dei dirigenti, si propone l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

Riferimenti normativi

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

Art. 2 - Attività di governo.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

- a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
- c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
- d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

- f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
 - g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;
 - h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
 - l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestatato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area. (3) Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
 - m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;
 - n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
 - o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali

Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

1. Alla rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: "*enti regionali*" sono aggiunte, infine, le seguenti: "*e deleghe di funzioni*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e dell'articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" o comunque sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"."

Relazione

La proposta normativa ha come finalità l'efficienza e l'efficacia dell'ente strumentale e consente di disciplinare la figura del Vicedirettore, analogamente a quanto già avviene con riferimento ai direttori di area di cui all'articolo 9, comma 5 bis della legge regionale n. 54/2012, quale soggetto delegato ad esercitare funzioni proprie del Direttore; la delega è correlata alla complessità dell'attività dell'ente e in relazione agli obiettivi da perseguire. In relazione alla figura del Vicedirettore, la proposta prevede che lo stesso sia titolare di un ufficio dirigenziale nello stesso ente, mentre la delega deve essere contenuta nei regolamenti di organizzazione sottoposti al vaglio dell'amministrazione regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

Art. 14 - Trattamento economico del direttore di enti regionali.

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell'Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

Art. 3 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: "*in regime di in house providing,*" sono soppresse.

(Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali - Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali)

Relazione

La L.R. 40/2018 dapprima, all'art. 3, individuava le competenze della società "Infrastrutture Venete S.r.l." successivamente, all'art. 4, comma 1, lett. c) incaricava la Giunta regionale di provvedere alla definizione delle relative modalità di gestione. In ossequio a tale disposto normativo, la Giunta regionale, nel corso della propria seduta del 06.12.2019, adottava la propria deliberazione n. 1854 con cui provvedeva, fra l'altro, alla delega interorganica, a far data dal 01/01/2020, ad Infrastrutture Venete S.r.l., nell'interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico, delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario, nonché al trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione di proprietà della Regione del Veneto. Dal punto di vista fiscale tale modalità di gestione è stata positivamente vagliata dall'Agenzia delle Entrate, con la propria nota prot. 156740 del 28.05.2019 in riscontro all'interpello 956 - 1716/2018 presentato dalla Società. In virtù di quanto sopra, l'articolo proposto intende eliminare il riferimento al modello dell'"house providing" contenuto nel co. 2 dell'art. 2 della L.R. 40/2018, al fine di armonizzare il testo legislativo alla scelta, attuata dalla Giunta regionale con D.G.R. 1854/2019, del modello della "delega interorganica di funzioni" a favore di Infrastrutture Venete S.r.l. (preferito rispetto al modello alternativo dell'"in house providing").

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

Art. 2 - Modello organizzativo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi s.r.l., detenuta dalla società a partecipazione totalitaria regionale Sistemi Territoriali S.p.A., con contestuale ridenominazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. in "Infrastrutture Venete S.r.l.".

2. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” agisce in regime di in house providing, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

3. I componenti l’organo di amministrazione e di controllo della società “Infrastrutture Venete S.r.l.”, individuati in conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono nominati secondo le procedure e le modalità indicate dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Art. 4 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: “la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ”sono sostituite dalle seguenti: “ l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39”.

(Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali - Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali)

Relazione

Il legislatore regionale ha deciso di disciplinare in maniera puntuale alcuni aspetti delle società regionali e dei loro rapporti con gli organi regionali mediante la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 39 “Norme in materia di società regionali”. Analoga operazione il legislatore regionale ha svolto nei confronti delle società partecipate dagli Enti regionali con la legge regionale 8 agosto 2014 n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”. La scelta è stata dunque di prevedere regolazioni separate per le due diverse fattispecie di società, giungendo quasi a duplicare alcune norme. È poi opportuno tener presente che in un momento successivo alle due leggi regionali ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento giuridico nazionale il D. Lgs. 175/2016, il c.d. “T.U. sulle società pubbliche”, che è andato a regolare ulteriori aspetti relativi alle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto fin qui esposto risulta difficile per l’interprete dare un senso preciso al rimando generale alla LR 39/2013 effettuato dall’art. 6 della LR 24/2014, avendo quest’ultima legge già una disciplina strutturata e in buona parte analoga a quella prevista per le società regionali. Al fine di preservare la ratio del richiamo effettuato dal legislatore regionale, si ritiene pertanto necessario delimitare il rimando alla LR 39/2013 al solo articolo 7 dove sono fissati i limiti ai compensi e ai rimborsi spese degli organi societari, previsione che effettivamente non trova un suo corrispettivo nella LR 24/2014, ma che sicuramente merita un diretto richiamo anche alle società controllate dagli Enti regionali in una logica di armonizzazione del sistema regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.

Art. 6 - Disciplina delle società controllate.

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, si applica la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. All’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: “e le società partecipate” sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

Relazione

La disposizione di modifica prevede l'espunzione del riferimento alle società partecipate dalla rubrica dell'articolo 18 in considerazione del fatto che contemporaneamente si propone l'abrogazione del comma 2 del medesimo articolo, in quanto costituisce l'unica disciplina che interessa le società partecipate.

L'abrogazione prevista del comma 2 dell'art. 18 è volta ad effettuare una mera opera di "manutenzione" dell'ordinamento giuridico regionale andando ad espungere una norma regionale che fa riferimento a una norma statale (comma 19 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 relativo al c.d. divieto di soccorso finanziario) ormai abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. l), D.lgs. 19 agosto 2016,

n. 175 e sostituita negli effetti da quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del medesimo decreto, di diretta applicazione anche alle società partecipate dalla Regione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Art. 18 - Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali e le società partecipate.

1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono essere effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciate garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010.

Art. 6 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono abrogati.

L'abrogazione degli articoli 19 e 20 è dovuta al fatto che entrambe le norme fanno riferimento esplicito all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, disposizione abrogata con L. 147/2013 e il cui rispetto era la finalità perseguita dagli articoli medesimi. Si rappresenta che la norma statale abrogata era volta a perseguire una razionalizzazione della pubblica amministrazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione degli enti pubblici strumentali ovvero una riduzione per tali enti degli oneri finanziari di almeno il 20 per cento.

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Art. 19 - Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale.

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto, devono:

- a) stabilire il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti, entro l'importo massimo fissato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012;
- b) ridurre le spese indicate dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalla Giunta regionale;
- c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 17 comporta per gli enti, aziende ed agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l'attuazione dei prescritti adempimenti.

Art. 20 - Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali.

1. Ai fini del risparmio previsto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti, le aziende e le agenzie regionali, ad esclusione degli enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie e di quelle richiamate al comma 1 bis del medesimo articolo, devono ridurre di almeno il 20 per cento i relativi oneri finanziari.

2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 è comunicata alla Giunta regionale mediante relazione dettagliata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dalla Giunta regionale, i finanziamenti erogati dalla Regione a favore degli enti, aziende e agenzie regionali vengono ridotti e possono essere adottati specifici provvedimenti amministrativi o disegni di legge di soppressione, accorpamento o di razionalizzazione di tali organismi, per raggiungere il risparmio complessivo, non inferiore al 20 per cento, dei relativi oneri finanziari.

CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

"d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie."

(Segreteria generale della programmazione – Direzione relazioni internazionali)

Relazione

La proposta di emendamento ha lo scopo di consentire alla Regione di ampliare gli strumenti per la partecipazione ai progetti di cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo, con un ruolo attivo nei partenariati di alto profilo istituzionale di cui al comma 1bis del medesimo articolo.

Le esperienze maturate negli ultimi anni nei diversi settori di intervento hanno infatti messo in luce la necessità di affiancare ai tradizionali canali di finanziamento e gestione dei progetti con beneficiari le ONG un ruolo più significativo della Regione anche nelle iniziative dirette che può maturare attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalle Autorità internazionali.

Oltre che attraverso l'accesso ai fondi, le attività di cooperazione possono inoltre esplicitarsi con l'attivazione di partenariati con Organizzazioni internazionali e intergovernative che hanno come specifica mission lo sviluppo decentrato, tra le quali, per esemplificare, vi è l'UNIDO, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'incremento delle attività industriali che assume un ruolo rilevante nello sviluppo dei Paesi in via di sviluppo attraverso forme alternative a quelle dell'aiuto tradizionale.

Queste possibilità di cooperazione sono rappresentate dalla lettera d bis) del comma 1 dell'art. 2 che si propone di inserire nella norma.

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 2 - Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene all'interno del territorio regionale:

a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell'uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;

b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

d) la partecipazione dei soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", aventi sede nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo."

CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 8 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,"* sono soppresse.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge

regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell'amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore.”.

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

“2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.”.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio - Direzione patrimonio)

Relazione

Con la proposta normativa si propone di eliminare dal comma 1 la previsione di includere nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale i beni di proprietà degli enti, aziende (agenzie) o altri organismi strumentali o dipendenti dell'Amministrazione regionale. L'eliminazione proposta comporta una specificazione aggiuntiva nel comma 2 dell'articolo in esame.

In dettaglio, con le modifiche al comma 2 innanzitutto vengono aggiunti i termini “istituti” e “agenzie” per ricomprendere nel novero dei soggetti a cui fa riferimento il comma 2 tutti gli “enti regionali” contemplati dall'art. 1 della LR n. 53/1993 come modificata dal comma 1 dell'art. 2 della LR n. 42/2018.

Viene quindi aggiunto un riferimento esplicito al testo vigente dell'art. 7 della LR n. 53/1993 che disciplina le modalità di controllo della Giunta regionale sugli “atti di acquisto e di alienazione di immobili” e sugli “atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni”. Infine in via residuale si rinvia alle altre discipline previste dalla legge istitutiva dell'ente, qualora non trovi applicazione la legge regionale n. 53 del 1993, come ad esempio l'articolo 19, comma 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). Il comma 2 bis viene introdotto per specificare le modalità di vendita da seguire per l'alienazione di beni regionali, non più funzionali, in favore di altri enti pubblici non economici.

Si richiama in proposito la disposizione dell'art. 39, comma secondo, della legge regionale n. 6 del 04.02.1980 che a tal proposito dispone: “ Alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle Province, ai Comuni ed agli altri enti pubblici non economici si provvede a trattativa privata”.

In tali casi i beni oggetto di alienazione non dovranno necessariamente essere ricompresi nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni ma potranno essere alienati a mezzo di trattativa privata sulla base di una specifica autorizzazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere da parte della competente commissione consiliare.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011. Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine preteritorio di giorni trenta dalla trasmissione alla

competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

- a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
- b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato;
- c) locazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.", come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.

3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.

4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all'interesse pubblico dell'operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali	3
Art. 1 - Abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	3
CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".....	4
Art. 3 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".	5
Art. 4 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".....	6
Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".....	6
Art. 6 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".....	7
CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale	8
Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".....	8
CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare	9
Art. 8 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".....	9
CAPO V Disposizioni finali	12
Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.	12
Art. 10 – Entrata in vigore.	12